

REGIONE MARCHE
Assemblea legislativa

proposta di legge n. 25

a iniziativa del Consigliere Marconi

presentata in data 2 febbraio 2026

NORME IN MATERIA DI CONSULTORI FAMILIARI

Art. 1
(Finalità e oggetto)

1. La Regione, allo scopo di sostenere e promuovere l'assistenza alla maternità, alla coppia, all'infanzia e all'adolescenza, riconosce il ruolo fondamentale del Consultorio familiare in quanto servizio territoriale per la comunità che, nel rispetto della visione multidisciplinare e dell'approccio multiprofessionale, assicura attività e prestazioni rivolte alla promozione e alla tutela della salute e della qualità della vita.

2. La Regione per le finalità di cui al comma 1, nel rispetto delle funzioni previste dalla normativa statale e regionale vigente, nonché degli atti di programmazione sanitaria e sociale, detta i criteri per il funzionamento ed il controllo dei Consultori familiari pubblici e privati.

Art. 2
(Consultori familiari pubblici)

1. Il Dipartimento Salute della Regione definisce l'articolazione organizzativa dei Consultori familiari pubblici.

2. I Consultori familiari di cui al comma 1, al fine di fornire risposte adeguate alle esigenze del bacino d'utenza, svolgono le loro attività anche attraverso équipe specialistiche delle Aziende sanitarie territoriali, operanti, ove necessario, in modo funzionalmente integrato.

Art. 3
(Consultori familiari privati)

1. I Consultori familiari privati, costituiti senza finalità di lucro dagli enti del terzo settore di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106), fanno parte dell'offerta distrettuale dei servizi consultoriali, ad integrazione delle attività svolte dal settore pubblico.

2. I Consultori familiari privati sono disciplinati dalle norme di diritto privato. Nell'ambito della loro autonomia organizzativa, definiscono il loro funzionamento e le loro attività nel rispetto di quanto stabilito dai rispettivi atti costitutivi e statuti.

3. I Consultori familiari privati operano previa autorizzazione e accreditamento istituzionale ai sensi della legge regionale 30 settembre 2016, n. 21 (Autorizzazioni e accreditamento istituzionale delle strutture e dei servizi sanitari, socio-

sanitari e sociali pubblici e privati e disciplina degli accordi contrattuali delle strutture e dei servizi sanitari, socio-sanitari e sociali pubblici e privati).

4. Ogni Azienda sanitaria territoriale può stipulare ai sensi dell'articolo 20 della l.r. 21/2016 accordi contrattuali con i Consultori privati autorizzati e accreditati per le attività consultoriali previste da questa legge ad esclusione di quelle non delegabili in base alla normativa vigente in materia.

5. Ogni Azienda sanitaria territoriale può stipulare convenzioni onerose con i consultori familiari privati autorizzati per la gestione di parte delle attività previste da questa legge.

6. Le convenzioni di cui al comma 5 possono essere sottoscritte fra consultori privati e Aziende sanitarie territoriali per l'avvio di progetti innovativi sperimentali, per indagini conoscitive e per ogni altra attività ritenuta necessaria ed opportuna per la piena attuazione di quanto previsto da questa legge.

7. Agli eventuali oneri derivanti da questo articolo, ogni Azienda sanitaria territoriale provvede nei limiti delle disponibilità del proprio bilancio.

Art. 4

(Convenzioni con associazioni senza scopo di lucro)

1. Ogni Azienda sanitaria territoriale, al fine di migliorare la qualità dei servizi resi dal Consultorio familiare e per il raggiungimento delle finalità di cui all'articolo 1, può stipulare convenzioni non onerose con le associazioni di volontariato, fondazioni, organizzazioni non lucrative di utilità sociale (onlus).

2. I soggetti di cui al comma 1 operano mediante l'utilizzo di strutture, beni e materiali di proprietà pubblica.

3. I soggetti di cui al comma 1 svolgono le attività consultoriali secondo un piano terapeutico o educativo concordato fra le parti con carattere d'interdisciplinarità e a tal fine la struttura privata convenzionata partecipa alle verifiche delle attività previste dal gruppo consultoriale.

4. Gli operatori sono tenuti a frequentare corsi di formazione permanente programmati dalla Regione o da associazioni, in ordine alle singole professioni e alle tematiche relative all'attività consultoriale.

Art. 5
(Disposizioni comuni)

1. I Consultori familiari pubblici e privati contrattualizzati garantiscono i livelli essenziali di assistenza mediante l'erogazione delle prestazioni nelle seguenti aree di intervento:

- a) Nascita-Infanzia;
- b) Preadolescenti-Adolescenti-Giovani;
- c) Salute Donna;
- d) Benessere Coppia-Famiglia.

2. I Consultori di cui al comma 1 si coordinano con gli Ambiti territoriali sociali di cui all'articolo 7 della legge regionale 1° dicembre 2014, n. 32 (Sistema regionale integrato dei servizi sociali a tutela della persona e della famiglia), attraverso modalità strutturate di organizzazione del lavoro, gestione degli interventi, presa in carico integrata e formazione del personale.

3. L'accesso ai Consultori di cui al comma 1 avviene in maniera diretta o su iniziativa da parte di altri servizi, enti, istituzioni o su mandato dell'autorità giudiziaria, nel rispetto delle previsioni di cui al comma 4 dell'articolo 3.

4. I requisiti minimi strutturali, organizzativi e assistenziali necessari per lo svolgimento delle attività consultoriali, sia pubbliche che private, sono quelli previsti dalla l.r. 21/2016.

Art. 6
(Rete delle attività consultoriali)

1. I Consultori familiari pubblici e i Consultori privati contrattualizzati operano anche attraverso il costante accordo con soggetti istituzionali o privati quali i servizi territoriali degli enti del servizio sanitario regionale di cui al comma 1 dell'articolo 22 della legge regionale 8 agosto 2022, n. 19 (Organizzazione del servizio sanitario regionale), la Magistratura, l'Ombudsman delle Marche, i Comuni, gli Ambiti territoriali sociali, le scuole, le comunità educative, le comunità terapeutiche, le prefetture, gli organismi del terzo settore e le formazioni sociali impegnate sui temi delle attività del consultorio, con i quali stipulano specifici protocolli.

Art. 7
(Tavolo di coordinamento delle attività consultoriali)

1. Il Dipartimento Salute della Regione istituisce un tavolo di coordinamento delle attività consultoriali con il compito di rendere omogenei

su tutto il territorio regionale la programmazione degli interventi, di rimuovere gli ostacoli che si frappongono alla attuazione dei medesimi, di definire il grado di operatività.

2. Il tavolo di coordinamento, la cui composizione e funzionamento sono demandati all'assessorato alla sanità regionale, è convocato almeno una volta l'anno al fine di illustrare la programmazione e relazionare sulle attività consultoriali regionali.

3. La partecipazione al tavolo di coordinamento è a titolo gratuito e non comporta rimborso spese.

Art. 8

(Aggiornamento degli operatori)

1. La Regione elabora e realizza programmi per l'aggiornamento degli operatori dei consulti familiari pubblici e privati.

2. La Regione ai fini di cui al comma 1 può stipulare convenzioni con le Università o altri soggetti pubblici e privati che si occupano di ricerca e di didattica nelle materie attinenti alle attività consultoriali per progettare e realizzare corsi di formazione.

Art. 9

(Clausola valutativa)

1. A partire dal secondo anno successivo alla data di entrata in vigore di questa legge, la Giunta regionale trasmette all'Assemblea legislativa regionale, con cadenza annuale, una relazione sullo stato di attuazione e sugli effetti della legge contenente almeno le seguenti informazioni:

- a) le caratteristiche delle convenzioni stipulate ai sensi dei commi 4 e 5 dell'articolo 3 e del comma 1 dell'articolo 4;
- b) le caratteristiche dei protocolli sottoscritti ai sensi del comma 1 dell'articolo 6, per la costituzione della rete e i soggetti in essa coinvolti;
- c) le eventuali criticità riscontrate nell'attuazione della legge e l'indicazione delle proposte per superarle;
- d) i punti di forza e le criticità delle azioni poste in essere per realizzare il coordinamento di cui all'articolo 7.

2. Acquisita la relazione indicata al comma 1, l'Assemblea legislativa valuta l'attuazione di questa legge e i risultati progressivamente ottenuti nella promozione dei servizi consultoriali

pubblici e privati quali centri di attività e prestazioni rivolti alla tutela della salute e della qualità della vita.

3. L'Assemblea legislativa provvede, inoltre, a curare la divulgazione dei risultati della valutazione effettuata e rende accessibili i dati e le informazioni raccolti.

Art. 10
(Norme transitorie e finali)

1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore di questa legge, la Giunta regionale, previo parere della Commissione assembleare competente, approva un atto di indirizzo per l'organizzazione delle attività consultoriali pubbliche e private.

2. L'Agenzia regionale sanitaria (ARS) effettua il monitoraggio delle attività dei consultori pubblici e privati convenzionati, con le modalità definite nell'atto di indirizzo di cui al comma 1.

3. Fino alla data di approvazione dell'atto di cui al comma 1, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui agli atti amministrativi precedentemente adottati.

Art. 11
(Invarianza finanziaria)

1. Dall'applicazione di questa legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale. Alla sua attuazione si fa fronte con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste dalla legislazione vigente.